



CAMERA DI COMMERCIO
AREZZO-SIENA

DELIBERAZIONE DI GIUNTA

OGGETTO: Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie - art. 20 D.lgs 175/2016 e ss.mm.ii.

Sono presenti i signori:

GUASCONI MASSIMO	Presidente
BUTALI FRANCESCO	Rapp. Commercio
BERNINI FABRIZIO	Rapp. Industria
COSTANTINI GRAZIANO	Rapp. Turismo
LANDI FABRIZIO	Rapp. Industria
MENCHETTI ROBERTO	Rapp. Servizi alle imprese
ARCANGIOLI PIERANGELO	Componente collegio Revisori

Sono assenti i signori:

CASTELLUCCI LIDIA	Rapp. Agricoltura
VANNETTI FERRER	Rapp. Artigianato
TEDESCO ANTONIO	Presidente collegio Revisori
MACERONI MARCO	Componente collegio Revisori



Il Presidente riferisce sull'argomento, ricordando che, in base all'articolo 20, comma 1, del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP), adottato con decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, le amministrazioni pubbliche hanno l'obbligo di effettuare entro il 31 dicembre di ogni anno, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Il Presidente ricorda che l'Ente camerale, dall'entrata in vigore del Testo Unico, ha ottemperato agli obblighi di legge, mediante l'adozione dei provvedimenti di revisione straordinaria e di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, così come richiesti dal Legislatore:

- le preesistenti Camere di Commercio di Arezzo e di Siena, con i provvedimenti delle rispettive Giunte Camerali n. 69 del 21.09.2017 e n. 57 del 21.09.2017, hanno effettuato la revisione straordinaria delle partecipazioni, di cui all' art. 24;
- la Camera di Commercio di Arezzo-Siena, costituita il 12.11.2018 e subentrata dal 13.11.2018 nella titolarità delle partecipazioni societarie, ai sensi dell'art. 3, comma 1 del D.M. 16.02.2018, con i provvedimenti di Giunta Camerale n. 17 del 15.12.2018, n. 120 del 19.12.2019, n. 98 del 17.12.2020, n. 120 del 20.12.2021, n. 124 del 21.12.2022, n. 100 del 15.12.2023 e n. 94 del 19.12.2024 ha adottato i piani di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, di cui all'art. 20, rispettivamente con riferimento ai dati di bilancio dell'esercizio 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023.

Ai fini della ricognizione delle partecipazioni societarie possedute dall' Amministrazione alla data del 31.12.2024 e dell'individuazione delle partecipazioni che necessitano azioni di razionalizzazione, in quanto non rispondenti ai requisiti richiesti dalla norma, il Presidente riferisce nello specifico che l'art. 20, comma 2 del TUSP, dispone che *“i piani di razionalizzazione, corredati da un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi dell'assetto complessivo delle proprie partecipazioni, le Amministrazioni pubbliche rilevino:*

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro (al riguardo si richiama il D.lgs. 16.06.2017, n. 100, il quale ha disposto che ai fini dell'applicazione del suddetto criterio, il primo triennio rilevante è il triennio 2017-2019, stabilendo invece per i trienni precedenti l'applicazione della soglia di un fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro);*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.”*

Il Presidente, richiama inoltre i seguenti commi dell'art. 20 sopra citato:



- comma 3 *“I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all’articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell’articolo 5, comma 4”;*
- comma 4 *“In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell’anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull’attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti e la trasmettono alla struttura di cui all’art. 15 e alla sezione di controllo della Corte di Conti competente ai sensi dell’art. 5, comma 4”.*

Riassume quindi i contenuti dell’art. 4 del D. Lgs. 175/2016, laddove – al comma 1 – prevede che *“Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, ne’ acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”*, riportando in dettaglio, nei commi successivi, le attività per le quali, nei limiti di cui al comma 1, possono essere acquisite o mantenute partecipazioni.

Il Presidente evidenzia che il MEF-RGS con circolare n. 23 del 19.05.2022, ha riportato nell’apposita scheda B, alcune precisazioni inerenti le partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, laddove in particolare, chiarisce che il sopra citato art. 4 del Tusp, oltre a sancire un “vincolo di scopo pubblico” (comma 1), affianca allo stesso un ulteriore “vincolo di attività” (comma 2), ammettendo soltanto le società che svolgono esclusivamente le attività indicate alle lettere a), b), c) d), e), ferme le ulteriori ipotesi derogatorie ed eccezionali, previste dal legislatore nei successivi commi del menzionato art. 4.

La Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo prevista dall’articolo 15 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 sull’attuazione del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP), individuata nella Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro con D.M. del 16 maggio 2017, d’intesa con la Corte dei conti, ha reso pubbliche le Linee Guida per la razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche. Le Linee guida contengono chiarimenti in merito all’applicazione di talune disposizioni del TUSP e uno schema tipo per la redazione del provvedimento annuale di razionalizzazione delle partecipazioni detenute, ai sensi dell’art. 20 del TUSP.

Il Presidente riferisce inoltre che in data 10.05.2021, il Mef e la Corte dei Conti hanno stipulato un protocollo d’intesa al fine di condividere forme di cooperazione nell’esercizio delle funzioni di monitoraggio e controllo sull’attuazione del TUSP.

Ai fini della razionalizzazione periodica di cui all’art. 20 del TUSP 175/2016, relativamente all’individuazione delle società *a partecipazione indiretta*, la Camera si è attenuta, come per il precedente anno, alla definizione dell’art. 2 comma 1, lett. g) del citato Decreto Legislativo, considerando tale *“la partecipazione in una società detenuta da un’amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica”*. Inoltre la lett. o) del medesimo comma, definisce *“società in house”*, le società sulle quali l’amministrazione esercita il controllo analogo o più amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.

Le predette Linee Guida, hanno altresì chiarito che le partecipazioni detenute indirettamente attraverso società o organismi non controllati non sono soggette a revisione periodica e che pertanto, anche ai fini del censimento, è richiesta la comunicazione delle partecipazioni indirette solo se detenute attraverso società o organismi controllati.



Per la individuazione delle società soggette a controllo congiunto esercitato da più soggetti pubblici, la Camera si è attenuta all'orientamento giurisprudenziale prevalente, che ritiene necessaria la "formalizzazione" delle situazioni di controllo congiunto, come dettagliatamente esposto nel documento allegato alla presente deliberazione.

Alla luce di ciò, il Presidente evidenzia che la Camera effettuerà anche nel corrente anno la ricognizione delle partecipazioni detenute indirettamente attraverso società o organismi controllati, così come individuati dalla delibera n. 11/2019 Corte dei Conti - Sezioni riunite in sede di controllo, con la quale è precisato che nel caso di società a maggioranza o integralmente pubbliche, gli enti pubblici hanno l'obbligo di attuare, e formalizzare mediante la stipula di appositi patti parasociali e/o modifiche delle clausole statutarie, misure e strumenti coordinati di controllo, atti ad esercitare un'influenza dominante sulla società. In tal senso anche la giurisprudenza amministrativa (sentenze n. 858/20, n. 299/23 e n. 433/23 TAR Emilia Romagna, sentenza 9883/21 TAR Lazio, sentenza Consiglio di Stato del 27.01.2023) conferma che il controllo pubblico congiunto su una società sussiste solo allorquando le amministrazioni ne condividano il dominio, perché sono vincolate – in forma di previsioni di legge, statuto o patti parasociali – ad esprimersi all'unanimità per l'assunzione di decisioni finanziarie o strategiche relative all'attività sociale. Tali accordi debbono necessariamente rivestire la forma scritta ed essere deliberati dall'organo competente di ciascuna amministrazione.

In particolare, le partecipazioni indirette della Camera sono detenute per il tramite delle società in house, soggette al controllo analogo congiunto.

In merito alla società Arezzo Fiere e Congressi, si ricorda che la stessa nelle precedenti ricognizioni si configurava come società a partecipazione pubblica, senza l'effettivo controllo pubblico. Si evidenzia che, a seguito della nota prot. 335939 del 13.06.2024, con la quale la Regione Toscana aveva chiesto un confronto con gli altri soci pubblici al fine di valutare la sottoscrizione di un Patto parasociale teso a rafforzare il controllo sulla società, gli stessi nel corso del 2025, hanno concordato il testo definitivo del Patto parasociale, il cui contenuto è da ritenersi idoneo ad assicurare l'esercizio di un controllo pubblico esercitato in forma congiunta ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 175/2016. La bozza del suddetto Patto è stato approvato dai rispettivi organi dei soci pubblici e in data 11.06.2025 la Regione Toscana ha trasmesso ai medesimi il Patto parasociale sottoscritto digitalmente da tutte le parti.

Le partecipazioni societarie detenute direttamente e indirettamente dalla Camera di Commercio di Arezzo – Siena alla data del 31.12.2024 sono pertanto le seguenti:



PARTECIPAZIONI DIRETTE

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE	QUOTA % POSSEDUTA	ESITO PRECEDENTE REVISIONE	NOTE
AREZZO FIERE E CONGRESSI SRL	00212970511	18,17%	mantenimento con interventi di razionalizzazione	Nella precedente revisione, erano state previste le seguenti azioni di razionalizzazione: aggiornamento del Piano Industriale 2024-2027 per il mantenimento dell'equilibrio economico, finanziario e patrimoniale; rafforzamento dei ricavi della gestione caratteristica; razionalizzazione e contenimento dei costi
BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA SCPA	06044201009	0,10%	mantenimento senza interventi	
CONSORZIO APPENNINO ARETINO SCRL - GAL	01545210518	10,64%	La società è esclusa dagli obblighi di razionalizzazione , di cui all'art. 20 del TUSP, così come previsto dal comma 6-bis dell'art. 26 del TUSP	
DINTEC SCRL	04338251004	0,83%	mantenimento senza interventi	
FINANZIARIA SENESE DI SVILUPPO SPA (FISES)	00720100528	15,40% priv. 25,95% ord.	mantenimento senza interventi	La società rientra tra quelle elencate nell'Allegato A del D.Lgs 175/2016, escluse dall'applicazione dell'art. 4 a norma dell'art. 26, comma 2 del medesimo Decreto.
IC OUTSOURCING SCRL	04408300285	0,11%	mantenimento senza interventi	Partecipazione anche indiretta
INFOCAMERE SCPA	02313821007	0,18%	mantenimento senza interventi	Partecipazione anche indiretta
PATTO 2000 SCRL	02322700549	20%	mantenimento senza interventi	La società, per l'attività svolta, è oggetto della deroga di cui all'art. 26, comma 7 del D.Lgs 175/2016
PROMOSIENAREZZO SRL	00727040529	100%	mantenimento senza interventi	
SISTEMA CAMERALE SERVIZI SCRL (SI.CAMERA)	12620491006	0,08%	mantenimento senza interventi	Partecipazione anche indiretta
SOCIETÀ CONSORTILE ENERGIA TOSCANA SCRL (CET)	05344720486	0,09%	mantenimento senza interventi	
TECNO HOLDING SPA	05327781000	0,11%	mantenimento con interventi di razionalizzazione	Nella precedente ricognizione, era stato stabilito un monitoraggio periodico in merito alla conclusione della dismissione dei restanti i assets incompatibili ai sensi del D.Lgs. 175/2016
TECNOSERVICECAMERE SCPA	04786421000	0,24%	mantenimento senza interventi	



TOSCANA CERTIFICAZIONE AGROALIMENTARE SRL	05969780484	21,76%	mantenimento con interventi di razionalizzazione	Nella precedente revisione, erano state previste le seguenti azioni di razionalizzazione: contenimento dei costi; adozione di adeguati interventi strutturali necessari al miglioramento della gestione al fine di ottenere risultati economici nella gestione tipica della società
--	-------------	--------	--	--

PARTECIPAZIONI DIRETTE IN LIQUIDAZIONE

Si sottolinea che le seguenti partecipazioni sono già state oggetto di precedenti processi di revisione e razionalizzazione che hanno portato nel tempo alla liquidazione, dell'esito delle cui procedure e stati di avanzamento sarà semplicemente dato atto nell'allegata relazione, senza tuttavia procedere, poiché superfluo, all'analisi complessiva dell'assetto societario.

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE	QUOTA %PO SSEDUTA	ESITO PRECEDENTE REVISIONE	NOTE
SVILUPPO AEROPORTO AREZZO SRL	01709360513	12,42%	in attesa della conclusione della liquidazione	in liquidazione dal 13.05.2019
TRASPORTI FERROVIARI CASENTINO SRL	01700070517	6,77%	in attesa della conclusione della liquidazione	in liquidazione dal 24.09.2015
RETECAMERE SCRL	08618091006	0,36%	in attesa della conclusione della liquidazione	in liquidazione dal 04.09.2013; <i>partecipazione anche indiretta</i>
VALDARNO SVILUPPO SPA	01486000514	10,53%	in attesa di esito della procedura concorsuale	in liquidazione dal 29.07.2013 e in fallimento dal 30.03.2017

PARTECIPAZIONI INDIRETTE *(detenute per il tramite di società in house del sistema camerale)*

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE	QUOTA% DETENUTA DALLA TRAMITE	ESITO PRECEDENTE REVISIONE	NOTE
UNIMERCATORUM SRL	13564721002	33,33% (detenuta per il tramite di Si.Camera Scarl)	mantenimento senza interventi	
ARIES SCRL	01312720327	1% (detenuta per il tramite di Si.Camera Scarl)	mantenimento senza interventi	
TERRITORIO ECONOMIA FUTURO SCRL <i>(già 1.TER SCRL)</i>	02968610309	0,67% (detenuta per il tramite di Si.Camera Scarl)	mantenimento senza interventi	



RINA AGRIFOOD SPA (già AGROQUALITÀ SPA)	05053521000	0,25% detenuta per il tramite di Dintec Scarl)	mantenimento senza interventi	
ECOCERVED SCARL	03991350376	37,80% (detenuta per il tramite di Infocamere Scpa)	mantenimento senza interventi	
ICONTO SRL	14847241008	100% (detenuta per il tramite di Infocamere Scpa)	mantenimento senza interventi	
INTER.CAM SCRL	02894610548	4% (detenuta per il tramite di Si.Camera Scarl)	mantenimento senza interventi	
CENTRO STUDI DELLE CCIAA GUGLIELMO TAGLIACARNE	07552810587	0,4% (detenuta per il tramite di Si.Camera Scarl, Dintec Scarl e Borsa Merci Telematica Scpa)	mantenimento senza interventi	

Il Presidente precisa inoltre che la metodologia seguita per la revisione ha avuto riguardo:

- alla verifica del possesso, da parte delle società, delle caratteristiche indicate all'art. 3 del Tusp, relativo ai tipi di società per le quali è ammessa la partecipazione pubblica;
- alla verifica se le partecipazioni rientrassero nelle previsioni contenute nell'art. 26 del Tusp, relativo alle società escluse dall'applicazione dell'art. 4 del Tusp medesimo, oppure escluse dall'applicazione degli obblighi di razionalizzazione (art. 20);
- all'accertamento che le società partecipate fossero ammissibili secondo le prescrizioni dell'art. 4, relativamente alle finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche, con riferimento ovviamente alle funzioni proprie degli enti camerali di cui all'art. 2 della Legge 580/1993, funzioni riviste ed aggiornate dal Decreto Legislativo 219/2016 di riforma degli Enti camerali e dal D.M. 7.3.2019 (cosiddetto "Decreto servizi");
- infine, alla verifica dell'insussistenza delle condizioni di cui all' art. 20.

Il Presidente ricorda inoltre, che la Giunta Camerale, con deliberazione n. 94 adottata nella riunione del 19.12.2024, nell' approvare il piano di revisione periodica delle partecipazioni detenute dall' Ente, con riferimento alla situazione del 31.12.2023, stabilì il mantenimento di tutte le partecipazioni senza interventi, ad eccezione delle partecipazioni societarie Arezzo Fiere e Congressi Srl, Tecno Holding Spa e Toscana Certificazione Agroalimentare Srl, per le quali furono individuati interventi di razionalizzazione, di seguito esposti.

Ai sensi del D.Lgs 175/2016, il Presidente precisa pertanto che la Giunta Camerale, essendo ai sensi dell'art. 9, comma 4 del TUSP l'organo amministrativo competente, dovrà in data odierna, sulla scorta degli elementi acquisiti e dell'istruttoria definita dall' ufficio preposto:

- approvare la relazione sull'attuazione del precedente piano di razionalizzazione, di cui alla citata deliberazione n. 94 adottata nella riunione del 19.12.2024, contenuta nell' allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- approvare il piano di ricognizione periodica, contenente l'analisi dell'assetto complessivo delle partecipazioni societarie detenute dall'ente, con riferimento ai dati di bilancio al 31.12.2024, così come esposto nell' allegato A), documento questo, che approvato, costituirà parte integrante e sostanziale della presente delibera;
- adottare un eventuale piano di razionalizzazione qualora in sede di analisi si rilevino partecipazioni in società che presentino i presupposti di cui all'art. 20, comma 2.

Passa, quindi, la parola al Segretario Generale, il quale relativamente alla società **Arezzo Fiere**



e **Congressi Srl**, ricorda che la Giunta camerale con il provvedimento sopra richiamato, stabilì il suo mantenimento, prevedendo nel contempo le seguenti azioni di razionalizzazione:

- aggiornamento del Piano Industriale 2024-2027 per il mantenimento e il consolidamento dell'equilibrio economico, finanziario e patrimoniale;
- rafforzamento di ricavi della gestione caratteristica, mediante l'individuazione di nuovi eventi fieristico-congressuali e di ricavi accessori;
- razionalizzazione e contenimento dei costi.

La società non ha presentato ai soci alcun Piano Industriale aggiornato per gli anni 2024-2027.

Dall'analisi dei dati relativi al bilancio 2024, risulta che la società ha realizzato un fatturato medio nel triennio 2022-2024 superiore al limite di €. 1.000.000,00 e che nel quinquennio di riferimento ha presentato un'ingente perdita nell'esercizio 2024, per €. 727.206; pertanto la stessa non si trova nelle condizioni di cui all'art. 20, comma 2, lett. d) e lett. e del D.Lgs 175/2016.

Il valore della produzione è aumentato da €. 1.530.276 dell'esercizio 2023 a €. 1.580.894, grazie ai maggiori ricavi per vendite e prestazioni (+ €. 103.260,00) che hanno compensato la diminuzione per €. 52.642,00 dei ricavi diversi. Tra le vendite e prestazioni relative alla gestione caratteristica si evidenzia un incremento dei ricavi da manifestazioni dirette e da attività ospitate e di terzi (complessivamente + €. 198.454,00); si sono inoltre inseriti alcuni ricavi per attività di pubblico spettacolo (€. 14.831), mentre si è registrato un decremento delle attività di ospitalità di concorsi e relativi servizi (- €. 186.674). I costi della produzione sono aumentati di €. 835.481. Per l'esercizio 2024 non è applicabile la normativa che ha consentito, dall'inizio del periodo emergenziale COVID e fino al 2023, la sospensione del calcolo delle quote di ammortamento; gli ammortamenti sono stati pertanto inseriti nel bilancio, tra i costi di produzione, per €. 535.831. Inoltre, nel 2023 era stato utilizzato il Fondo rischi ed oneri esistente in bilancio per la copertura di costi d'esercizio per €. 668.666. A differenza degli esercizi 2019-2023 che sono stati caratterizzati da significative voci straordinarie di costo e di ricavo, il 2024 ha visto l'attuazione di una gestione essenzialmente ordinaria.

La relazione sulla gestione evidenzia il deterioramento della situazione finanziaria, a causa del rimborso di finanziamenti contratti durante la pandemia e di mutui precedentemente contratti, e precisa che la situazione finanziaria, nonostante l'attività prosegua in modo regolare e i piani per lo sviluppo siano in corso di attuazione, presenta elementi di criticità da affrontare e risolvere per evitare di mettere a rischio la continuità aziendale della società. Il peso dell'indebitamento in rapporto alle risorse proprie potrebbe precludere alla società di destinare adeguate risorse al rilancio e allo sviluppo dell'attività a causa della necessità di adempiere agli impegni presi. Pertanto è ritenuto necessario un intervento da parte dei soci per garantire la continuità nel medio – lungo periodo, che consenta di realizzare gli interventi strutturali e dedicare le necessarie risorse all'attività di rilancio.

Il Sindaco unico nella propria relazione riporta che risulta indispensabile sottoporre prima possibile alla compagine sociale il Piano di risanamento 2025-2028 così da permettere ai soci di valutare le opportunità/necessità di intervenire finanziariamente per mettere a disposizione le risorse necessarie per gli investimenti occorrenti per il rilancio e lo sviluppo dell'attività e il conseguente raggiungimento di risultati economici positivi e il riequilibrio finanziario della gestione.

Riprende la parola il Presidente, il quale in merito al monitoraggio comunica che Arezzo Fiere e Congressi con nota pervenuta in data 11.09.2025, ha trasmesso la situazione economico-



patrimoniale al 30.06.2025, corredata dalla relazione illustrativa delle attività svolte nel primo semestre e delle attività da realizzare nel secondo semestre. Riferisce in particolare, che il conto economico del 1° semestre 2025 registra un risultato economico negativo, pari ad €. 67.684.

Con deliberazione di GC n. 84 del 28.11.2025 è stata data comunicazione in ordine al Piano di Risanamento e Rilancio 2025-2028, approvato dal CdA di Arezzo Fiere nella riunione del 14.10.2025 e trasmesso ai soci in data 25.11.2025 in occasione della convocazione dell'Assemblea dei Soci per il giorno 10.12.2025 per l'approvazione del medesimo.

Il suddetto Piano, il cui contenuto è illustrato dettagliatamente nel documento allegato alla presente delibera, ha per oggetto un piano di programmazione e sviluppo della gestione tipica di AFC per il quadriennio 2025-2028 con lo scopo di indicare possibili linee di sviluppo e rilancio della Società e di prevedere le necessarie azioni sui costi diretti ed indiretti per consentire il mantenimento dell'equilibrio finanziario ed economico.

Le ipotesi alla base del Piano previste dalla società sono sostanzialmente:

- la previsione di contributi in conto esercizio per sostenere gli investimenti pari a 200k€ nel 2025 oltre a 100k€/anno di contributi per le annualità 2026-2028 per la realizzazione di eventi d'interesse per il territorio;
- l'aumento di capitale deliberato dai soci entro i primi mesi del 2026, finalizzato a garantire la copertura dei fabbisogni finanziari connessi al Piano di Ristrutturazione e Rilancio.

Arezzo Fiere ha individuato quali strategie congiunte di intervento, l'efficiente utilizzo degli asset, (che si traduce in un corretto dimensionamento tra volume d'attività e dimensione della struttura) e l'investimento in sviluppo e rilancio, con l'obiettivo di incrementare il volume di ricavi tramite la creazione e l'attrazione di nuove attività caratterizzate da marginalità positiva.

La società ha previsto rilevanti investimenti da finanziare anche con l'aumento di capitale di euro 1,8M, tra i quali il maggiore è *l'Adeguamento delle strutture per l'attività fieristica e per l'attività di pubblico spettacolo*, per il quale è stimato un importo di €. 780.000,00.

Non sono però riportate stime puntuali sui maggiori ricavi ottenibili, che dovrebbero essere quantificati previa analisi e ricerca di mercato effettuata da parte di soggetto specializzato che definisca la concreta richiesta per eventi e spettacoli che potrebbero essere ospitati, tenuto conto dell'ubicazione e della capienza delle strutture.

Con nota del 02.12.2025 la Regione Toscana ha trasmesso lo Studio di fattibilità realizzato dall'Università degli Studi di Firenze finalizzato all'eventuale aggregazione delle società fieristiche toscane partecipate dalla Regione Toscana (ovvero Arezzo Fiere e Congressi Srl, Firenze Fiera Spa e Internazionale Marmi e Macchine Carrara Fiere), per avviare il confronto tra gli Enti soci ed elaborare le rispettive valutazioni.

Il Presidente rileva pertanto che il Piano di risanamento andrebbe ampliato per ricomprendere le risultanze dello studio di fattibilità della Regione Toscana, che prevede l'ipotesi di fusione dei tre poli fieristici regionali. Tale prospettiva porterebbe alla creazione di un polo fieristico regionale, con rilevanza a livello nazionale e internazionale, ottimizzando la gestione finanziaria e ottenendo maggior efficienza nella gestione delle risorse, con positivi impatti sulla liquidità, l'indebitamento e la capacità di investimento. Resta inteso che la società che origina dalla fusione dovrà comunque mantenere presidi attivi sui territori, operando affinché siano assicurate la valorizzazione delle eccellenze e delle specificità territoriali, a tutela e garanzia delle diverse espressioni imprenditoriali ed economiche.



Sulla base di quanto sopra esposto, il Presidente conclude ritenendo opportuno che la partecipazione in AFC possa essere mantenuta con azioni di razionalizzazione, in attuazione del Piano di Risanamento e di Rilancio 2025-2028 approvato dal CdA di Arezzo Fiere nella riunione del 14.10.2025, il quale tuttavia, dovrà essere implementato con indicazioni più circostanziate sulle attività concrete previste per il rilancio dell'ente fieristico e sugli incrementi dei ricavi legati agli investimenti infrastrutturali. Sarebbe inoltre auspicabile specificare all'interno del Piano l'ipotesi di aggregazione delle tre società fieristiche toscane, risultante dallo studio di fattibilità realizzato dall'Università di Firenze.

Il Presidente passa nuovamente la parola al Segretario Generale, il quale, relativamente alla partecipazione societaria in Tecno Holding Spa, ricorda che con il provvedimento n. 94/24, la Giunta Camerale nella riunione del 19.12.2024, deliberò di mantenere con azioni di razionalizzazione tale partecipazione, stabilendo un monitoraggio periodico in merito alla conclusione della dismissione dei restanti assets incompatibili ai sensi del D.Lgs. 175/2016.

Il programma di riconfigurazione approvato dal CdA di TH in data 26.11.2020 prevedeva un processo accelerato di dismissione della maggior parte degli assets ad esclusione di Tinexta (essendo società quotata), da realizzarsi avendo sempre attenzione alla migliore valorizzazione degli assets stessi. Inoltre, la società, con lo scopo di riconsiderare il proprio perimetro di operatività, in ragione della partecipazione di soci pubblici (Camere di Commercio), aveva attuato gli interventi statuari relativi all'oggetto sociale, che è stato pertanto delimitato, fatte salve le attività strumentali, alla sola assunzione e gestione di partecipazioni in società che svolgono le attività indicate dall'art. 4 del TUSP. L'art. 4 del D.lgs. 175/2016 disciplina al comma 2 le fattispecie nelle quali le Pubbliche Amministrazioni possono direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società; pertanto seguito della suddetta modifica statutaria, l'attività della società, può essere collocata nell'ambito dell'art. 4 del TUSP, ovvero tra le partecipazioni detenibili.

Ciò premesso, il Segretario Generale, riferisce che la società con nota del 23.10.2025, ha trasmesso una relazione tecnica aggiornata in merito al suddetto processo di dismissione, laddove si evince in sintesi, la seguente situazione degli assets di TH alla data suddetta, con particolare riferimento alle seguenti partecipazioni societarie:

- ORIZZONTE SOLARE SRL (partecipazione acquisita da TH nel corso del 2021 quale assegnazione in conto riparto finale di liquidazione del Fondo Sistema infrastrutture): da dimettere/ liquidare. Per tale partecipazione, la società rimane ancora attiva per la valorizzazione di un ultimo earn out positivo, relativo ad un potenziale credito correlato all'agevolazione fiscale cd. Tremonti Ambiente spettante sugli investimenti della Brindisi Solare Srl. La conclusione della liquidazione di Orizzonte Solare con riparto finali ai soci è prevista nel primo semestre del 2026.
- AMBRA VERDE 3 SRL (partecipazione acquisita da TH nel corso del 2021 quale assegnazione in conto riparto finale di liquidazione del Fondo Sistema infrastrutture): da dismettere/liquidare. La società essendo una sub-holding pura, rimane ancora attiva per la valorizzazione delle partecipazioni in portafoglio. Per tale partecipazione non vi è alcuna previsione in merito alla sua definitiva monetizzazione.

Fa infine presente che la partecipazione in Tecno Holding continua a costituire per la Camera una significativa redditività, visto che anche nel corrente anno, è stato riscosso un dividendo complessivo pari ad. 13.980,41, così come deliberato dall'Assemblea degli azionisti di TH del 06.05.2025, in sede di approvazione del bilancio d'esercizio 2024.



Sulla base di quanto sopra esposto, il Segretario Generale, ritiene pertanto opportuno che l'Ente camerale continui ad effettuare un monitoraggio in merito alla conclusione della dismissione dei suddetti assets.

Riprende la parola il Presidente, il quale in merito alla partecipazione societaria in Tinexta (società quotata e pertanto da non dismettere), ricorda che l'Assemblea dei Soci di Tecno Holding tenutasi il 7 agosto 2025 ha approvato all'unanimità, l'operazione di partnership con i fondi di investimento Advent International L.P. e Nextalia SGR S.p.A. finalizzata, tra l'altro, al delisting delle azioni di Tinexta da Euronext STAR Milan. Tale operazione porterà i predetti fondi ad acquisire il controllo di Tinexta, mentre Tecno Holding manterrà una minoranza qualificata con particolari diritti di governance. La società ha evidenziato come la partnership con fondi di investimento sia stata la soluzione ottimale sul piano della crescita e del posizionamento di Tinexta. L'operazione resta comunque soggetta all'ottenimento di tutte le autorizzazioni e ai consensi necessari ai sensi di legge, (i.e. antitrust e golden power).

Il Presidente richiama inoltre la Deliberazione di G.C. n. 78 del 30.10.2025, con la quale è stata data comunicazione della e-mail indirizzata da Lazard, in qualità di advisor finanziario di Tecno Holding, che in relazione all'operazione straordinaria di cui trattasi, ha avuto l'incarico di valutare l'eventuale disponibilità dei soci di TH ad una cessione - parziale o totale - delle azioni detenute in Tecno Holding, sottolineando che per i due anni successivi non saranno previsti dividendi di Tinexta a favore di TH, così come prevedono gli accordi con la controparte. La Giunta, esprimendo perplessità sulla eventuale cessione della partecipazione, rimandava comunque ogni valutazione alla conclusione dell'operazione attualmente al vaglio della Consob.

Nella Relazione tecnica aggiornata sopra citata, la società riferisce che l'iter autorizzativo dell'operazione dovrebbe finalizarsi entro la fine dell'anno e che il delisting di Tinexta dovrebbe concludersi entro il primo trimestre 2026.

Il Presidente conferma pertanto che ogni valutazione sulla possibile cessione della partecipazione posseduta in Tecno Holding, è subordinata agli esiti della suddetta procedura.

In merito alla società **Toscana Certificazione Agroalimentare Srl**, il Presidente passa di nuovo la parola al Segretario Generale, il quale ricorda che nella precedente ricognizione, la Giunta camerale aveva deliberato il suo mantenimento con azioni di razionalizzazione, stabilendo che la stessa oltre al contenimento dei costi, provvedesse ad adottare adeguati interventi strutturali necessari al miglioramento della gestione e che avrebbero consentito in particolare di ottenere risultati economici nella gestione tipica della società.

Nell'ambito del monitoraggio, TCA con nota pervenuta in data 23.09.2025, ha comunicato di aver adottato provvedimenti di miglioramento strutturale e economico come si rilevano dal risultato positivo conseguito al 31/12/2024, pari ad €. 407,00.

Considerato l'esiguo utile realizzato nell'esercizio 2024, la società nel quinquennio di riferimento ha subito risultati economici negativi solo negli esercizi 2022 e 2023 e pertanto la stessa non si trova nelle condizioni di cui all'art. 20, comma 2, lett. E) del D.Lgs. 175/2016.

Nella relazione sulla gestione 2024 risulta in particolare che i ricavi da vendite e prestazioni sono aumentati per circa €. 34.000 per l'aumento della produzione di alcune denominazioni controllate. La società ha realizzato ulteriori, sensibili sforzi per la riduzione dei costi operativi, pur garantendo il necessario livello di qualità e tempestività nei servizi prestati. La gestione 2024 è stata caratterizzata da una normalizzazione nei volumi delle produzioni che rappresentano i ricavi prevalenti della società, e questo ha consentito una sostanziale inversione della tendenza



economica che, rispetto alla perdita 2023, presenta un risultato positivo. Purtroppo gli imbottigliamenti si sono mantenuti ai livelli del 2023 e quindi con una diminuzione sostanziale rispetto agli anni precedenti; questo ha mantenuto il sia pur positivo risultato al di sotto delle aspettative. Rimangono tuttavia presenti sia il peggioramento della situazione economica generale, con conseguente aumento del costo della vita e calo dei consumi non di prima necessità sia un aumento dei costi del ciclo passivo, elementi ai quali la società dovrà rispondere con adeguati interventi strutturali, quali l'aumento del perimetro operativo e, se necessario, l'intervento sulle tariffe dei controlli.

Con nota del 23.09.2025 TCA ha trasmesso la situazione contabile al 19.09.2025 dalla quale risulta una perdita d'esercizio stimata pari €. 271.682. In merito al bilancio previsionale al 31.12.2025, la società fa infine presente l'attuale impossibilità di determinare l'importo di competenza per ciò che attiene alle tariffe dell'uva e l'ammontare delle fatture da emettere per quanto riguarda l'attività di controllo dell'Olio D.O.P.; entrambi i dati sono molto rilevanti in quanto influiscono sensibilmente sul risultato economico.

Riprende la parola il Presidente, il quale sottolinea pertanto che nonostante il modesto utile realizzato nell'esercizio 2024, i risultati parziali della gestione 2025 indicano la presenza di criticità di matrice esterna che richiedono risposte incisive da parte della società.

Sulla base di quanto sopra relazionato, il Presidente ritiene pertanto opportuno che la partecipazione in Toscana Certificazione Agroalimentare Srl possa essere mantenuta con le seguenti azioni di razionalizzazione:

- adozione di adeguati interventi strutturali e operativi necessari al miglioramento della gestione, al fine del conseguimento di risultati economici positivi nella gestione caratteristica/tipica della società;
- razionalizzazione e contenimento dei costi.

Il Presidente prima di concludere, si sofferma sulla società **PromoSienArezzo Srl**, società controllata dalla Camera, che detiene il 100%, ricordando ai presenti che con Deliberazione di Giunta camerale n. 84 del 28.11.2025, è stata data comunicazione in merito alla nota con la quale la stessa ha comunicato che il CdA, nella riunione del 24.11.2025, ha approvato la "Proposta di trasformazione da società di capitali a Fondazione di partecipazione e delibere conseguenti".

Dalla relazione degli amministratori, allegata alla suddetta nota, si evince in particolare che l'operazione di trasformazione si rende necessaria e opportuna per le seguenti ragioni:

- adeguamento normativo: la normativa vigente rende opportuna una diversa forma giuridica per il perseguimento degli scopi sociali ed istituzionali, che hanno natura non lucrativa;
- ottimizzazione gestionale: le mutate esigenze operative e di gestione richiedono la migliore efficienza della struttura, rendendo preferibile la nuova forma giuridica che garantisce una governance più funzionale;
- perseguimento dello scopo sociale: la trasformazione consente di capitalizzare l'ente e dotarlo delle risorse necessarie per il corretto e più efficace perseguimento dell'oggetto sociale, anche attraverso l'accesso a diverse fonti di finanziamento, quali contributi pubblici e liberalità.

Inoltre in merito alla società **Isnart SCpa**, il Segretario Generale, ritiene opportuno aggiornare i presenti in merito all'acquisto di n. 300 azioni per un valore nominale di €. 300,00 corrispondenti allo 0,10% del capitale sociale della società, con un costo di acquisto di €. 723,36, così come stabilito con le deliberazioni di Giunta camerale n. 39 del 28.05.2025 e n. 73 del 30.09.2025.



Pertanto riferisce che con nota prot. 546 del 15.12.2025, la società ha comunicato che l'Assemblea dei soci del 15.12.2025 ha approvato l'adesione della Camera di Commercio di Arezzo-Siena alla compagine sociale dell'Istituto, chiedendo nel contempo il versamento della quota sopra indicata per l'acquisto delle relative azioni.

Il Presidente conclude evidenziando che, in merito al complesso delle partecipazioni dirette e indirette detenute dall'Ente, non emergono situazioni che impongano interventi di razionalizzazione, ad eccezione delle società Arezzo Fiere e Congressi Srl, Tecno Holding Spa e Toscana Certificazione Agroalimentare Srl.

Pone quindi in discussione l'argomento, affinché la Giunta valuti l'opportunità di mantenere le predette partecipazioni societarie con azioni di razionalizzazione.

Segue un'ampia e approfondita discussione per ciascuna delle partecipazioni possedute, al termine della quale i membri presenti adottano all'unanimità la seguente deliberazione:

LA GIUNTA

Udito il Presidente;

Preso atto di quanto esposto dal Segretario Generale;

Vista la Legge 29 dicembre 1993, n. 580 "Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato" e ss.mm.ii., con particolare riferimento al D.Lgs 25 novembre 2016, n. 219;

Visto in particolare l'art. 2, comma 4, della Legge 580/1993, laddove prevede: "Per il raggiungimento dei propri scopi, le camere di commercio promuovono, realizzano e gestiscono strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e, nel rispetto delle previsioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175, recante il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, a società, previa approvazione del Ministro dello sviluppo economico";

Visto il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", attuativo della delega di cui all'art. 18 della Legge 124/2015 "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", integrato e corretto dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, con particolare riferimento ai contenuti degli artt. 4, 20, 26;

Preso atto in particolare di quanto disposto dall'art. 20 del citato Decreto 175/2016, in tema di Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, per quanto esposto in narrativa;

Richiamate le deliberazioni n. 69 del 21.09.2017 della Giunta Camerale di Arezzo e n. 57 della Giunta Camerale di Siena, con le quali le due ex Camere hanno provveduto alla revisione straordinaria delle proprie partecipazioni societarie, ai sensi dell'art. 24 del Decreto Legislativo 175/2016;

Richiamate le precedenti deliberazioni, con le quali la Giunta camerale ha adottato i piani di razionalizzazione periodica delle partecipazioni ai sensi dell'art. 20 del TUSP 175/2016, rispettivamente con riferimento alle annualità 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023;

Tenuto conto delle Linee Guida per la razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche, rese note, d'intesa con la Corte dei Conti, dalla Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro,



individuata, con DM 16.05.2017, quale Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo prevista dall'articolo 15 del D. Lgs. 175/2016 sull'attuazione del TUSP;

Vista la scheda tematica B della circolare MEF-RGS n. 23 del 19.05.2022, contenente alcune precisazioni inerenti alle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche;

Visto il protocollo d'intesa del 10.05.2021 stipulato tra il Mef e la Corte dei Conti per le attività di monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP;

Visto l'esito dell'istruttoria, di cui alle schede in atti, che raccolgono, per ciascuna partecipazione diretta e indiretta posseduta al 31 dicembre 2024 e che non sia già stata assoggettata a procedura di liquidazione, i dati necessari all'analisi dell'assetto complessivo delle partecipate;

Esaminati e condivisi i contenuti di cui all' Allegato A) relativi allo stato di attuazione del precedente piano, all'analisi dell'assetto complessivo delle società partecipate e al piano di riassetto, documentazione che, allegata alla presente, ne costituirà parte integrante e sostanziale, quale atto della revisione e dei relativi esiti da parte della Giunta camerale;

Preso atto che nel precedente Piano di razionalizzazione, fu deliberato di mantenere con azioni di razionalizzazione la partecipazione societaria in Arezzo Fiere e Congressi Srl;

Verificato che la società ha realizzato nel triennio 2022-2024, un fatturato medio superiore ad un milione di euro e che nel quinquennio di riferimento ha presentato una perdita nell'esercizio 2024, non trovandosi pertanto nelle condizioni di cui all'art. 20, comma 2, lett. d) e lett. e) del D.Lgs 175/2016;

Preso atto dell'ingente perdita registrata dalla società nell'anno 2024;

Visto il Piano di Risanamento e Rilancio 2025-2028, approvato dal CdA di Arezzo Fiere nella riunione del 14.10.2025 e sottoposto all'approvazione dei soci nell' Assemblea del 10.12.2025;

Viste le strategie previste nel Piano, compreso l'aumento di capitale sociale;

Ritenuto necessario che il predetto Piano sia integrato con indicazioni più dettagliate sulle attività che saranno adottate per il rilancio dell'ente fieristico e sugli incrementi dei ricavi legati agli investimenti infrastrutturali;

Esaminato lo Studio di fattibilità trasmesso dalla Regione Toscana e finalizzato all'eventuale aggregazione delle tre società fieristiche toscane partecipate dalla Regione stessa;

Visto il precedente piano di razionalizzazione in cui fu stabilito di mantenere con azioni di razionalizzazione la partecipazione societaria in Tecno Holding Spa, stabilendo un monitoraggio periodico in merito alla conclusione dei residui assets incompatibili ai sensi del D.Lgs. 175/2016;

Preso atto che la società con nota del 23.10.2025, ha trasmesso una relazione tecnica in merito all'aggiornamento del processo di dimissione dei suddetti assets, laddove si evince che la dimissione degli stessi seppure avviata ed in corso, non si concluderà entro il 31.12.2025;

Considerato che la partecipazione in Tecno Holding continua a costituire per la Camera una significativa redditività, visto che anche nel corrente anno la società ha erogato alla medesima, un dividendo complessivo pari ad. 13.980,41, così come deliberato dall'assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio d'esercizio 2024;

Preso atto che l'iter autorizzativo dell'operazione di partnership con i fondi di investimento Advent International L.P. e Nextalia SGR S.p.A. finalizzata al delisting delle azioni di Tinexta



dovrebbe finalizzarsi entro la fine dell'anno e che il delisting di Tinexta dovrebbe concludersi entro il primo trimestre 2026;

Ritenuto pertanto di rimandare ogni valutazione sulla eventuale cessione della partecipazione di Tecno Holding, in seguito agli esiti della suddetta procedura;

Visto il precedente piano di ricognizione delle partecipazioni in cui fu deliberato di mantenere con azioni di razionalizzazione la società Toscana Certificazione Agroalimentare Srl;

Preso atto che nell'ambito del monitoraggio, la società ha comunicato di aver adottato provvedimenti di miglioramento strutturale e economico come si rilevano dal risultato positivo conseguito al 31.12.2024;

Tenuto conto della notevole perdita d'esercizio stimata al 19.09.2025;

Rilevato pertanto che nonostante il modesto utile realizzato nell'esercizio 2024, i risultati parziali della gestione 2025 indicano la presenza di criticità di matrice esterna ai quali la società dovrà rispondere con adeguati interventi strutturali;

Informato il Collegio dei Revisori dei Conti;

Ritenuto opportuno provvedere in merito;

A voti unanimi;

D E L I B E R A

- di prendere atto e di approvare la relazione sullo stato di attuazione del precedente piano di razionalizzazione approvato con delibera n. 94 nella riunione del 19 dicembre 2024, così come esposta nel documento che allegato alla presente deliberazione ne forma parte integrante (All. A);
- di approvare il piano di revisione periodica delle partecipazioni detenute dall'ente, con riferimento alla situazione al 31.12.2024, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del D. Lgs 19 agosto 2016, n. 175, e ss.mm.ii, contenuto nell'allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, stabilendo il mantenimento di tutte le partecipazioni dirette e indirette senza interventi, ad eccezione delle società Arezzo Fiere e Congressi Srl, Tecno Holding Spa e Toscana Certificazione Agroalimentare Srl;
- di mantenere la partecipazione societaria in Arezzo Fiere e Congressi Srl, con azioni di razionalizzazione, in attuazione del Piano di Risanamento e di Rilancio 2025-2028, approvato dal CdA nella riunione del 14 ottobre 2025 e sottoposto ai soci nell'Assemblea del 10.12.2025. Il predetto Piano tuttavia, dovrà essere implementato con indicazioni più circostanziate sulle attività che saranno adottate per il rilancio dell'ente fieristico e sugli incrementi dei ricavi legati agli investimenti infrastrutturali. Inoltre sarebbe auspicabile che lo stesso sia adeguato sulla base delle risultanze dello studio di fattibilità commissionato dalla Regione Toscana all'Università di Firenze e finalizzato all'eventuale aggregazione delle tre società fieristiche toscane;



- di mantenere con azioni di razionalizzazione la partecipazione societaria in Tecno Holding Spa, stabilendo un monitoraggio periodico in merito alla conclusione della dismissione dei restanti assets incompatibili ai sensi del D.Lgs. 175/2016;
- di mantenere con azioni di razionalizzazione la partecipazione societaria in Toscana Certificazione Agroalimentare Srl, stabilendo che la stessa oltre al contenimento dei costi, provveda ad adottare adeguati interventi strutturali necessari al miglioramento della gestione e che consentano in particolare di ottenere risultati economici nella gestione tipica della società;
- di stabilire che il presente provvedimento sia trasmesso alla competente sezione di controllo della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 5 – comma 4 del D. Lgs 175/2016, al Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi dell'art. 4, comma 5, del D. Lgs n. 219/2016, nonché alla struttura del MEF competente per il monitoraggio, l'indirizzo e il coordinamento delle società a partecipazione pubblica di cui all'art. 15 del medesimo d.lgs. n. 175/2016, che avverrà attraverso l'applicativo del Dipartimento del Tesoro, di cui al dedicato portale;
- di procedere alla pubblicazione del piano e dell'allegata relazione tecnica nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale dell'Ente.

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Marco Randellini

IL PRESIDENTE
Dott. Massimo Guasconi

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20,21,22,23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07.03.2005 e s.m.i.)